

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Intervento adesivo dependente: questi i tre requisiti

Ai sensi dell'art. 105 c.p.c., l'intervento in causa può essere di tre specie, principale, adesivo autonomo o litisconsortile e adesivo dependente. Quest'ultimo, in particolare, postula tre requisiti:

- *interesse di diritto dependente da quello dedotto in giudizio (ad es. subcontratto);*
- *efficacia riflessa del giudicato;*
- *non ampliamento del thema decidendum.*

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.6.2014, n. 12799

...omissis...

6.2. - Vale, inoltre, rimarcare, a conferma comunque dell'esattezza tecnico-processuale dell'interpretazione operata dalla Corte umbra, che ai sensi dell'art. 105 c.p.c., l'intervento in causa può essere di tre specie, principale,

adesivo autonomo o litisconsortile e adesivo dipendente. Quest'ultimo, in particolare, postula tre requisiti - interesse di diritto dipendente da quello dedotto in giudizio (ad es. subcontratto), efficacia riflessa del giudicato e non ampliamento del *thema decidendum* - nessuno dei quali ricorre nella specie, essendo la posizione degli intervenienti indipendente dal diritto azionato dagli attori. Ne deriva che, escluso l'intervento principale (che si esercita nei confronti di entrambe le parti), quello svolto dai coniugi F. - S. è da qualificarsi come intervento adesivo autonomo, che per sua stessa definizione implica la proposizione di una domanda relativa all'oggetto dedotto nel giudizio, proposta nei confronti di una sola delle parti.

7. - Anche il terzo ed il quarto motivo, da esaminare insieme per la continuità argomentativa di puro merito che li connota, e con priorità rispetto al secondo mezzo per la loro vocazione assorbente, sono infondati.

In disparte il difetto del momento di sintesi imposto dall'art. 366 bis c.p.c., dette censure già nella loro intitolazione evidenziano più che una critica all'ordito logico della decisione impugnata, l'opposizione a quest'ultima di elementi di giudizio diversi e maggiormente conformi alle aspettative della parte odierna ricorrente.

Tale modo di argomentare le doglianze si pone in contrasto frontale con il costante orientamento di questa Corte sul disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5, secondo cui tale norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. fra le tante, Cass. nn. 9243/07, 15805/05 e 15693/04).

8. - La reiezione dei suddetti due motivi assorbe l'esame del secondo mezzo, atteso che la sentenza, in realtà e contro la preliminare affermazione d'inammissibilità del gravame, ha esaminato proprio le questioni di merito poste dagli appellanti principali.

9. - Anche il quinto motivo non ha pregio, perchè mira a contrastare una parte del tutto inessenziale della motivazione della sentenza impugnata, lì dove la Corte territoriale ha svolto un ragionamento che, reso con un periodo ipotetico di terzo tipo (v. pag. 7 punto e), nulla aggiunge e nulla sottrae alle ragioni logiche della decisione.

10. - In conclusione, il ricorso va respinto.

11.- Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2014